

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Premesse.

- A. La società Gimatec Srl (di seguito per brevità anche detta il "Fornitore"), con sede in Schio (VI), in via Lago di Misurina n. 59, C.F./P.IVA 02544540244, numero REA: VI-238976, Capitale Sociale 10.400,00 Euro I. V. produce e vende prodotti in materie plastiche e articoli tecnici per l'industria.
- B. Le presenti Condizioni Generali di Vendita e Fornitura: a) annullano e sostituiscono ogni precedente pattuizione o condizione generale di vendita o fornitura; b) sono applicabili, salvo vengano modificate da apposito accordo scritto che alle stesse espressamente si riferisca; c) la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e Fornitura e l'inoltro dell'ordine di acquisto da parte del Cliente comporta la rinuncia da parte del Cliente alle proprie condizioni generali di acquisto.

1. Premesse e disposizioni Generali

- 1.1 Il contratto con il Cliente si fonda esclusivamente sulle seguenti Condizioni Generali di Vendita e Fornitura ("CGV") qui di seguito indicate.
- 1.2 Le premesse formano parte integrante e sostanziale delle presenti CGV.
- 1.3 Queste Condizioni Generali di Vendita e Fornitura si applicano in maniera esclusiva. È esclusa la possibilità di qualsiasi deroga, ma anche di termini e condizioni contraddittori o supplementari su richiesta del Cliente, a meno che ciò non sia stato espressamente confermato in forma scritta da Gimatec Srl.
- 1.4 Le presenti CGV si applicano a tutte le vendite di prodotti e/o accessori e/o servizi effettuate da Gimatec Srl al Cliente.

2. Formazione del Contratto

- 2.1 Le offerte di Gimatec Srl non sono vincolanti. Qualora l'offerta specifichi quantità, misure o peso, oppure includa disegni, questi sono da intendere sempre come indicativi. Nel caso in cui il Cliente richiedesse il rispetto di disegni o misurazioni precisi, tale richiesta dovrà essere chiaramente indicata nell'ordine e accettata in forma scritta da Gimatec Srl.
- 2.2 Gli ordini inviati dal Cliente si intendono accettati e quindi vincolanti per Gimatec Srl solo a seguito dell'invio da parte di quest'ultima della conferma d'ordine scritta.
- 2.3 I prezzi possono subire degli incrementi dovuti all'IVA oltre che ai costi di trasporto, assicurazione e/o imballaggio e mano d'opera.
- 2.4 Le quantità ordinate possono subire una variazione massima del +/- 10% (dieci per cento) del quantitativo originariamente specificato; il Fornitore fatturerà il quantitativo effettivamente consegnato, salvo diversi accordi con il Cliente.
- 2.5 Il Fornitore ha il diritto di adeguare le tariffe concordate in caso di variazione dei prezzi delle materie prime successiva alla conclusione del contratto. Il Cliente ha il diritto di risolvere il contratto per la sola parte di prodotti il cui prezzo concordato dovesse subire un incremento superiore al 10% (dieci per cento). La comunicazione di risoluzione parziale del contratto dovrà essere inviata per iscritto a Gimatec Srl entro e non oltre 2 (due) giorni di calendario dalla comunicazione di aumento stesso del prezzo, il Fornitore godrà dello stesso diritto.

3. Consegna

- 3.1 In caso di dubbio, il periodo di consegna ha inizio in seguito alla ricezione dell'ordine del Cliente, ma non prima di aver chiarito ogni dettaglio necessario all'esecuzione del contratto, e non prima di aver ottenuto da parte del Cliente tutti i documenti, i materiali e componenti necessari. Qualora dovessero essere adempite formalità di importazione ed esportazione, o in caso il Fornitore esercitasse diritti di ritenzione, il periodo di consegna o qualsiasi altro termine stipulato per l'adempimento degli obblighi contrattuali sarà prorogato in misura corrispondente ed il Fornitore non sarà inadempiente.

- 3.2** La sezione 3.1, punto 2 si applica mutatis mutandis in caso di forza maggiore o in seguito ad avvenimenti imprevedibili verificatisi in capo al Fornitore, ai suoi sub-fornitori o sub-contraenti per motivi non imputabili al Fornitore stesso (ad es. fenomeni naturali straordinari, carenza di energia e materie prime, guerre, attacchi terroristici, vertenze sindacali, interruzioni dell'attività senza colpa, disordini, atti sovrani, ecc.).
- 3.3** Il Fornitore non procederà alla consegna dei beni fintantoché il Cliente non sia grado di onorare gli obblighi derivanti dal presente contratto o da ogni altro accordo stipulato con il Fornitore, ad eccezione degli oneri considerati minori che non influiscono negativamente sull'esecuzione del contratto da parte di Gimatec Srl.
- 3.4** Salvo patto contrario, il termine di consegna deve ritenersi osservato se i beni sono stati spediti in tempo utile o se il Cliente è informato che la merce è pronta per la spedizione.
- 3.5** Se, su richiesta del Cliente, la spedizione avviene in data successiva a quella inizialmente stabilita, il Fornitore può richiedere il pagamento nei termini e secondo le modalità concordate.
- 3.6** Il Cliente non può rifiutare una consegna parziale, salvo che la stessa non sia irragionevole tenuto anche conto dell'interesse legittimo di Gimatec Srl.
- 3.7** In relazione ai contratti di fornitura continuativa, il Cliente deve pianificare e richiedere le quantità necessarie preventivamente e tempestivamente. Qualora il Cliente non rispettasse tali termini, il Fornitore, dopo aver stabilito un periodo di proroga, potrà determinare e consegnare autonomamente le quantità da fornire.
- 3.8** Salvo espresso accordo contrario pattuito per iscritto, i termini di consegna non sono tassativi ed eventuali ritardi nella consegna non comportano alcun diritto al risarcimento del danno per Gimatec Srl. In caso di ritardi nella consegna, il Cliente ha soltanto il diritto di annullare la parte di ordine riguardante i prodotti non ancora in corso di produzione e solo dopo aver concesso a Gimatec Srl un ragionevole periodo di tempo per l'adempimento e solo dopo aver inviato a Gimatec Srl una formale diffida ad adempiere.
- 4. Spedizione**
- 4.1** Salvo accordo contrario formalizzato per iscritto, tutti i rischi relativi ai prodotti si trasferiscono in carico al Cliente presso lo stabilimento di Gimatec Srl, prima delle operazioni di carico.
- 4.2** Salvo accordo contrario formalizzato per iscritto, a norma dell'art. 1510, comma 2, c.c., i prodotti viaggiano a rischio e pericolo del Cliente anche se forniti con costi di trasporto a carico di Gimatec Srl, o da quest'ultima anticipati e successivamente fatturati al Cliente e anche qualora la scelta del tipo di spedizione e dello spedizioniere o trasportatore venga effettuata da Gimatec Srl o con mezzi di quest'ultima
- 4.3** Se è stato concordato che il Cliente provvede a ricevere direttamente o prendere in consegna la merce, tale consegna deve avvenire senza ritardo alcuno, al momento della comunicazione di Gimatec Srl che i beni sono pronti per la spedizione. Qualora il Cliente non ritiri i prodotti, Gimatec Srl potrà immagazzinarli per conto ed a rischio del Cliente e, previa notifica della messa a disposizione, fatturarli come se fossero stati consegnati. In ogni caso, Gimatec Srl ha la facoltà, senza preavviso, di rivenderli e di agire per il ristoro dei danni eventualmente patiti.
- 4.4** Se, in conformità ad un accordo ai sensi del paragrafo 4. 1, il Fornitore sopporta il rischio anche dopo il tempo ivi previsto, il Cliente dovrà segnalare eventuali danni di trasporto all'azienda di trasporto, senza indebito ritardo comunque non oltre 3 (tre) giorni dalla data di ricevimento della merce e preparare una constatazione del danno in collaborazione con il società di trasporto.
- 5. Pagamento**
- 5.1** Se il cliente è in ritardo con il pagamento, il Fornitore può, ai sensi del paragrafo 6. 2, vietare al Cliente di rivendere, utilizzare ulteriormente o trasformare la merce fornita e chiederne la

restituzione, nonché addebitare al cliente gli interessi di mora più le spese di sollecito e recupero, salvo il diritto del risarcimento del maggior danno.

- 5.2** Il Fornitore può esigere il pagamento anticipato per le consegne future qualora il Cliente sia in ritardo con il pagamento, o in seguito all'emergere di circostanze indicanti che il Cliente non sarà in grado di ottemperare ai suoi obblighi di pagamento.
- 5.3** In caso di pagamenti rateizzati, il mancato o incompleto pagamento anche di una sola delle scadenze concordate: a) costituirà inadempimento a tutti gli effetti, senza bisogno di costituzione in mora; b) attribuirà al Fornitore la facoltà di risolvere il contratto o, in alternativa, di pretendere il pagamento dell'intero prezzo in un'unica soluzione ex art. 1186 c.c., maggiorato degli interessi moratori.
- 5.4** I termini di pagamento sono perentori. In caso di ritardo nel pagamento, si applicheranno al Cliente, per ogni giorno di ritardo, gli interessi di mora disciplinati dal decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche.

6. Riserva di proprietà

- 6.1** Ove la consegna della merce sia effettuata prima del pagamento dell'intera somma dovuta, la vendita si intende effettuata ai sensi e per gli effetti degli artt.1523 e segg. c.c.. In tal caso Gimatec Srl conserva la proprietà delle merci fornite sino al totale pagamento di esse; i rischi inerenti la conservazione dei prodotti vengono assunti dal Cliente al momento dell'avvenuta consegna.
- 6.2** Al Cliente è concesso il diritto di vendere e utilizzare le merci nel corso della normale attività commerciale; tale diritto sarà revocabile in qualsiasi momento.
- 6.3** Se il Cliente rielabora la merce riservata con altri oggetti non appartenenti al Fornitore, formando così un nuovo elemento, il Fornitore acquisisce la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore dei beni riservati. Lo stesso vale quando i beni riservati sono mescolati, combinati o miscelati con altri oggetti non appartenenti al Fornitore.
- 6.4** In caso di rivendita della merce riservata o del nuovo elemento, il Cliente, qui ed ora, assegna al Fornitore a titolo di garanzia – per l'intero importo o per l'ammontare del relativo interesse di comproprietà ai sensi del paragrafo 6. 3 – il credito risultante da tale rivendita maturato nei confronti dei propri clienti. Il Fornitore accetta tale cessione. Il Cliente è tenuto a rispettare gli obblighi di informativa in relazione a tale cessione (in particolare attraverso voci corrispondenti nelle scritture contabili). Al Cliente è concesso il diritto (revocabile in qualsiasi momento) di incassare il credito sul suo conto a proprio nome. Qualora il Cliente non adempisse debitamente il suo obbligo di pagamento nei confronti di Gimatec Srl, quest'ultimo avrebbe diritto di informare i clienti del Cliente stesso della cessione e riscuotere il proprio credito. Il Cliente dà al Fornitore il nome e l'indirizzo del suo cliente, includendo la quantità e la maturità del credito ceduto, e assiste il Fornitore nella formulazione e nell'esecuzione del credito al meglio delle sue capacità. Qualora i beni riservati o il nuovo elemento fossero rivenduti insieme ad altri articoli ad un prezzo globale, la cessione si limiterebbe all'importo proporzionale (IVA inclusa) fatturato per le merci riservate incluse nella vendita o, a seconda dei casi, alla quota di comproprietà nel nuovo elemento.
- 6.5** Nel caso in cui i prodotti fossero sottoposti ad atti conservativi o esecutivi da parte di terzi, il Cliente è tenuto ad opporsi legalmente agli stessi e a rendere noto all'Ufficiale Giudiziale procedente che la merce è di proprietà di Gimatec Srl. In tal caso il Cliente dovrà informare, entro 24 ore, il Fornitore consentendo in tal modo a Gimatec Srl di far valere i suoi diritti di comproprietà / proprietà. Il Cliente cede al Fornitore in anticipo i propri crediti verso terzi, in particolare nei confronti dell'autore del danno o della compagnia di assicurazione.

7. Comunicazione dei difetti / Garanzia

- 7.1** Il Fornitore dichiara e garantisce che, al momento della consegna della merce, essa è conforme agli accordi raggiunti in ciascun caso, come, ad esempio, le specifiche, i disegni, ecc.

- 7.2** Il Cliente deve controllare immediatamente la merce dopo la sua consegna. Eventuali difetti rilevati durante l'ispezione devono essere segnalati tempestivamente per iscritto, e comunque non oltre i 5 (cinque) giorni dalla consegna, fornendo i dettagli esatti della natura e l'entità del difetto. La comunicazione di difetti e anomalie deve essere accompagnata dalla relativa documentazione di supporto. In carenza di detta documentazione il difetto sarà ritenuto non sussistente. Gli eventuali difetti non apparenti al momento della consegna devono essere comunicati entro 5 (cinque) giorni dalla loro scoperta al Fornitore, mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno e, in ogni caso, non oltre 6 mesi dalla consegna (il Cliente ha l'obbligo d'ispezionare accuratamente i prodotti durante tale periodo). La comunicazione di difetti e anomalie deve essere accompagnata dalla relativa documentazione di supporto. In carenza di detta documentazione il difetto sarà ritenuto non sussistente. Il Cliente dovrà dare al Fornitore l'opportunità di esaminare i difetti. Se la comunicazione dei difetti non viene data affatto entro i termini sopra riportati, la merce si considera accettata; è preclusa la presentazione di eventuali reclami o richieste di annullamento per errore dovuto a vizi.
- 7.3** Spetta al Cliente dimostrare l'esistenza di un difetto. Finché il difetto non è stato dimostrato ed espressamente riconosciuto dal Fornitore, eventuali riparazioni o sostituzioni da parte di Gimatec Srl sono effettuate senza alcun riconoscimento di un obbligo giuridico, e solo come un gesto di buona volontà.
- 7.4** Se il Fornitore riconosce di dovere la garanzia, Gimatec Srl è tenuta esclusivamente, a sua discrezione, o a (i) sostituire i prodotti o rimborsarne il prezzo oppure (ii) nel caso in cui il Cliente non abbia ancora pagato il prezzo, ridurre il suddetto prezzo o risolvere il contratto. Il Fornitore pertanto non è responsabile per i danni relativi a spese di lavorazione, eventuali perdite di produzione, per mancato guadagno e/o per qualsiasi altro danno diretto e/o indiretto, perdita particolare o danno sofferto, direttamente o indirettamente, dal Cliente o da qualsiasi altro terzo. Il Fornitore risponde soltanto dei danni, debitamente provati dal Cliente, provocati da suo dolo o colpa grave; in ogni caso, la responsabilità di Gimatec Srl ha come limite massimo il 100 % del valore di fattura dei prodotti difettosi e/o non conformi.
- 7.5** La garanzia non si applica ai difetti risultanti da normale usura, mancata osservanza alle norme tecniche relative lo stoccaggio, l'uso delle merci, etc. o se il Cliente ha effettuato modifiche ai prodotti o prestazioni, scambiato alcune componenti dei prodotti o usato materiali di consumo che non corrispondono alle specifiche originali, o per difetti attribuibili a materiali errati, disegni, specifiche, etc del Cliente.
- 8. Danni**
- 8.1** Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile e non accetterà dunque alcuna richiesta di danni e rimborsi da parte del Cliente – a qualsiasi titolo – a meno che tali richieste non siano basate su dolo o colpa grave imputabili al Fornitore stesso.
- 8.2** Il Fornitore assume la responsabilità per colpa lieve dei danni alle cose e dei danni patrimoniali solo in caso di violazione di un obbligo contrattuale sostanziale; la responsabilità è, tuttavia, limitata ai danni prevedibili al momento della conclusione del contratto. Per obbligo contrattuale sostanziale si intende un obbligo che deve necessariamente essere adempiuto ai fini della corretta esecuzione del contratto e che il Cliente è generalmente legittimato a far valere.
- 9. Strumenti**
- 9.1** Eventuali strumenti o stampi prodotti o procurati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto restano di proprietà di Gimatec Srl, anche nel caso di concorso alle spese di realizzazione da parte del Cliente.

10. Schemi, disegni, campioni

- 10.1** Piani, disegni e altra documentazione di Gimatec Srl (“Documenti”) devono essere consegnati al Cliente esclusivamente ai fini della conclusione del contratto e, se del caso, della sua esecuzione; al Cliente non è concesso più ampio diritto di utilizzo dei documenti. Il Fornitore gode di una riserva di proprietà su tali Documenti. Il Cliente è tenuto a restituire i documenti non appena il Fornitore richieda la loro restituzione, le trattative contrattuali falliscano o i documenti non siano più necessari ai fini dell’esecuzione del contratto.
- 10.2** I campioni ordinati dal Cliente saranno fatturati dal Fornitore se non è stato espressamente convenuta la gratuità del campione, nel qual caso paragrafo 10. 1 si applica mutatis mutandis.
- 10.3** Nel momento in cui il Cliente fornisce schemi, disegni, campioni o altra documentazione al Fornitore, il Fornitore non ha l’obbligo di verificare se tali documenti o il loro uso violino i diritti di terzi. Il Cliente dovrà indennizzare il Fornitore contro tutte le pretese di terzi sulla base di violazioni dei diritti di proprietà industriale in connessione con i piani, disegni, campioni o altra documentazione e / o il loro uso, e ne sostiene le spese sostenute dal Fornitore a questo proposito.

11. Osservanza della legge, controllo import-(re)export

- 11.1** Il Cliente si impegna a rispettare tutte le leggi e regolamenti, nonché gli ordini di ufficiali o giudiziari, in particolare quelli relativi alla prevenzione e alla lotta contro la corruzione, cartelli e diritto della concorrenza, la tutela dell’ambiente, della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali dei lavoratori.
- 11.2** Inoltre, il Cliente si impegna espressamente a rispettare le disposizioni applicabili in materia di controllo sulle importazioni e (ri)esportazioni, ivi incluse le norme sulle liste di sanzioni e gli embarghi. Per quanto riguarda l’importazione, l’uso o l’esportazione del prodotto in consegna da parte del Cliente, spetta al cliente di procurarsi tutte le autorizzazioni necessarie e le altre autorizzazioni prescritte dalla normativa di riferimento sul controllo delle importazioni e le (ri)esportazioni applicabili al Cliente .
- 11.3** Nel caso sia richiesto al Fornitore di presentare alcuni documenti (ad esempio le asserzioni degli utenti finali, certificati di importazione), ad un’autorità competente, ed è necessaria la collaborazione del Cliente a questo scopo, il Cliente, su richiesta di Gimatec Srl, sarà obbligato a ottenere e produrre al Fornitore i documenti e tutte le altre informazioni necessarie in tempo utile. In caso di ritardi dovuti al mancato rispetto da parte del Cliente dei suoi doveri di cooperazione, o a ritardi imputabili alle autorità, le scadenze da osservare da parte di Gimatec Srl saranno estese per un appropriato periodo di tempo.
- 11.4** Nel caso in cui la consegna e le prestazioni da parte di Gimatec Srl siano permanentemente o temporaneamente ostacolate da impedimenti derivanti dalle normative nazionali e internazionali applicabili, in particolare modo le disposizioni di controllo sulle esportazioni, gli embarghi o altre restrizioni, o se qualsiasi permesso richiesto venga rifiutato o revocato per motivi non imputabili al Fornitore, il Fornitore non è vincolato ad alcun obbligo di consegna e di prestazione. In tali casi, il cliente non può far valere eventuali richieste di risarcimento o di altri diritti nei confronti di Gimatec Srl.
- 11.5** Il Cliente dovrà risarcire il Fornitore in conformità con i requisiti di legge per i danni subiti e le spese sostenute per violazione colposa degli obblighi di cui alla presente sezione 11, e dovrà procedere all’indennizzo di Gimatec Srl per eventuali pretese di terze parti correlate.

12. Riservatezza

- 12.1** Il Cliente dovrà trattare con riservatezza e non divulgare a terze parti qualsiasi informazione riservata, la documentazione, i documenti di cui al punto 10. 1 e i dati (in particolare, quelli di natura commerciale e tecnica) che non sono di dominio pubblico e di cui venga a conoscenza nello

svolgimento del rapporto commerciale contrattuale con il Fornitore, e dovrà utilizzarli esclusivamente nel contesto del rapporto commerciale contrattuale con il Fornitore.

- 12.2** L'uso da parte del Cliente del nome della società o marchi di fabbrica di Gimatec Srl per scopi pubblicitari o per dare riferimenti è subordinata al preventivo consenso scritto di Gimatec Srl.

13. Varie

- 13.1** Modifiche e integrazioni al contratto devono essere eseguite in forma scritta. Quanto sopra vale anche per qualsiasi accordo relativo alla rinuncia al requisito scrittura.
- 13.2** Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Gimatec Srl si riserva la facoltà di accettare ordini non provenienti dal territorio italiano. Anche in questi casi, resta tuttavia inteso che la legge applicabile al contratto è quella italiana e la lingua del contratto è l'italiano.
- 13.3** In caso di controversie attinenti alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione, alla cessazione, alla risoluzione dell'accordo intercorso tra le parti, le parti pattuiscono la Giurisdizione del Giudice Italiano e stabiliscono come Foro competente esclusivamente quello di Vicenza.
- 13.4** Il Fornitore fa divieto a chiunque di copiare, riprodurre testi, disegni, illustrazioni, in modo totale o parziale, senza il consenso scritto della scrivente. Ci riserviamo fin d'ora di tutelare gli interessi in relazione a qualsivoglia violazione in Italia e all'Estero.

Data

Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, vengono approvate specificatamente dal Cliente le seguenti clausole:

2.1, 2.3 e 2.4 (formazione del contratto); 2.5 (variazione del prezzo); 3.3 (consegna); 3.8 (termini di consegna non essenziali); 4.1 (spedizione); 4.2 (trasferimento del rischio); 4.3 (rivendita dei prodotti non ritirati) 6 (Riserva di proprietà); 7.2 e 7.4 (Comunicazione dei difetti/Garanzia, onere di denuncia dei difetti; limitazione di responsabilità di Gimatec Srl); 8.1 e 8.2 (Danni); 13.2 (legge applicabile) e 13.3 (Giurisdizione e Foro competente) (Varie).

Data

Timbro e firma